



COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani

SERVIZIO SPORT - TURISMO - CULTURA - BIBLIOTECA

Allegato alla delibera di C.C. n° 49 del 02/08/2010

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI, DI VANTAGGI ECONOMICI E DI SOVVENZIONI AD ASSOCIAZIONI E SODALIZI SPORTIVI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA, DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE AL CORRETTO UTILIZZO DEL TEMPO LIBERO.

ART. 1

Oggetto e limiti del regolamento

1 - Il presente regolamento disciplina, in relazione al disposto dell'Art. 13 della L.R. 30 Aprile 1991 n° 10, le procedure, i criteri e le modalità cui si attiene l'A.C. ai fini della concessione di contributi e di altri vantaggi economici a Società ed Associazioni per la promozione delle attività sportive.

ART. 2

Principi applicabili al procedimento amministrativo

1 - L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità seguiti dall'Amministrazione Comunale ai fini delle concessioni dei benefici previsti dal precedente articolo dovrà essere esplicitata nei singoli provvedimenti che verranno adottati per concretizzare gli interventi contributivi.

2 - Il procedimento amministrativo per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento segue la disciplina dettata dalla L.R. n° 10/1991 anche per quanto concerne il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 3

Scopo del Regolamento

1 - Il regolamento si prefigge lo scopo di realizzare gli interventi contributivi e di quantificarli attraverso la formulazione di criteri obiettivi che, limitando la discrezionalità amministrativa, garantiscano il principio d'uguaglianza del trattamento contributivo in presenza di condizioni e presupposti analoghi.

2 - Per le finalità di cui al precedente comma i soggetti abilitati a richiedere gli interventi contributivi o di sostegno dovranno evidenziare, in sede di istanza, gli elementi informativi

prescritti dal presente regolamento.

ART. 4
Casi esclusi dal Regolamento

1 - Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei confronti dell'attività amministrativa disciplinata da specifiche disposizioni legislative o di altri regolamenti.

ART. 5
Individuazione delle strutture associative

1 - L'Amministrazione Comunale, in armonia con i principi fissati nello statuto dell'Ente, si propone di sostenere, attraverso gli apporti contributivi e gli altri ausili previsti, le Società e le Associazioni sportive legalmente costituite affiliate alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I, aventi sede e svolgenti attività nel Comune di Valderice.

Le Società o Associazioni di cui sopra, potranno usufruire degli apporti contributivi dopo un anno di attività regolarmente svolta, oppure in caso di cambiamento di sede da altri a questo Comune, dopo 2 anni.

2 - Le Società, le Associazioni e le organizzazioni a struttura associativa di cui al precedente comma, saranno incluse, previa istanza in tal senso, in apposito registro da istituirsi presso l'Ente a cura del competente Ufficio.

ART. 6
Risorse finanziarie impiegabili

1 - Per le finalità previste dalla normativa di cui al presente regolamento l'Amministrazione Comunale preleverà nel bilancio annuale un adeguato stanziamento utilizzando una quota dei fondi assegnati annualmente dalla Regione ai sensi dell'Art. 45 della L.R. n° 6/1997, modificato dall'Art. 11 della L.R. n° 5/1998.

2 - L'Amministrazione Comunale potrà costituire lo stanziamento di cui al precedente comma utilizzando, alternativamente o in forma integrativa, fondi provenienti da altre diverse risorse comunali, ove non sia di ostacolo una specifica destinazione che ne vieta l'uso.

3 - In relazione al precedente comma viene specificato:

a) che le previsioni di bilancio riguarderanno i contributi e gli ausili finanziari a sostegno dell'attività sportiva e di promozione sportiva;

b) che la previsione di bilancio di cui alla precedente lettera a) dovrà essere destinata:

- a favorire ed incentivare la partecipazione dei minori della scuola dell'obbligo ai Centri di Addestramento e di Avviamento allo Sport condotti da Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I ;

- a sostegno delle attività svolte da Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive che svolgono campionati.

ART. 7
Istanze per la concessione dei contributi a sostegno dell'attività sportiva e di promozione sportiva

1 - Le istanze per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo 6 dovranno essere prodotte, per ogni settore di attività, su carta intestata entro il 31 Marzo e dovranno recare la sottoscrizione del legale rappresentante del sodalizio interessato.

2 - Le domande, da presentare a mano o a mezzo di raccomandata a.r., dovranno essere corredate dalla documentazione sotto specificata:

A) Attività agonistica (Associazioni affiliate alle Federazioni)

- a) dettagliata relazione sull'attività sportiva da svolgere elencando possibilmente le specializzazioni praticate e le eventuali gare da svolgere, l'indicazione dell'impianto sportivo dove viene praticata l'attività, le sedi delle gare con le relative distanze chilometriche e il numero dei partecipanti;
- b) copia conforme dell'atto pubblico costitutivo, comprensivo dello statuto autenticato dal Notaio che ha rogato l'atto (solo per eventuali Società che presentano per la prima volta istanza di contributo);
- c) certificato o dichiarazione attestante l'affiliazione alla Federazione Sportiva;
- d) preventivo di spesa da sostenere nel corso dell'anno per spese e/o tasse federali (affiliazioni, tesseramento ed iscrizioni a campionati o gare);
- e) elenco atleti o soci praticanti iscritti.

B) Centri di Addestramento e di Avviamento allo Sport

- a) dettagliata relazione della condizione del Centro, le specializzazioni praticate, gli orari e la durata del corso, l'indicazione dell'impianto sportivo dove viene praticata l'attività sportiva del Centro, numero effettivo degli iscritti tramite documentazione probatoria ufficiale;
- b) atto pubblico costitutivo comprensivo dello Statuto, autenticato dal Notaio che ha rogato l'atto (solo per le eventuali Società che presentano per la prima volta istanze di contributo);
- c) certificato o dichiarazione attestante l'autorizzazione all'apertura e alla gestione del Centro rilasciato dalla Federazione o dall'Ente di promozione Sportiva;
- d) i CAS devono risultare convenzionati con il Comune e dovranno assicurare gratuitamente la partecipazione ai CAS dei minori provenienti da famiglie in difficoltà, individuate dai Servizi Sociali;
- e) elenco dei minori addestrati iscritti tramite documentazione probatoria ufficiale.

ART. 8

Parametri per l'assegnazione dei contributi

La quantificazione del contributo sarà determinata da un punteggio, assegnato ad ogni Società mediante l'applicazione dei seguenti parametri:

Per ogni atleta tesserato di età non superiore ai quindici anni residente	
Punti	6
Per ogni atleta tesserato di età non superiore ai quindici anni non residente	
Punti	3
Per ogni atleta tesserato di età compresa tra i sedici e diciotto anni residente	
Punti	4
Per ogni atleta tesserato di età compresa tra i sedici e diciotto anni non residente	
Punti	2
Per ogni atleta tesserato di età compresa tra i diciannove e trenta anni residente	
Punti	2
Per ogni atleta tesserato di età compresa tra i diciannove e trenta anni non residente	
Punti	1
Per ogni atleta tesserato proveniente da famiglie in difficoltà	
Punti	8

Partecipazione a campionati provinciali	
Punti	20
Partecipazione a campionati inter-provinciali	
Punti	30
Partecipazione a campionati regionali	
Punti	50
Partecipazione a campionati inter-regionali	
Punti	60
Partecipazione a campionati nazionali	
Punti	100
Per ogni campionato riservato ad atleti di età non superiore ai sedici anni	
Punti	30
Per ogni trasferta fatta oltre provincia con annessa documentazione valida	
Punti	2
Per ogni Associazione che coinvolge ufficialmente a vario titolo persone diversamente abili	Punti 8

Si specifica che per atleta tesserato si intende: tesserato ufficialmente al CONI o Federazione allo stesso affiliata, che partecipa regolarmente alle gare ufficiali. Si specifica che per campionato si intende: campionato organizzato dal CONI o Federazione allo stesso affiliato.

Non sarà ammessa a contributo la Società o la Associazione il cui punteggio rimanga inferiore a 60 punti e/o non sia in regola con i pagamenti delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Il contributo infine sarà determinato dalla seguente formula:

BUDGET FINANZIARIO DELL'ENTE

X SINGOLO PUNTEGGIO

 TOTALE PUNTEGGIO (somma di tutti i richiedenti)

L'Ufficio Sport, nel determinare gli importi da erogare, potrà avvalersi della discrezionalità di arrotondare all'Euro (in difetto) l'importo concesso ai fini di rispettare la disponibilità prevista dal bilancio comunale.

ART. 9

Assegnazione dei Contributi

1 - L'Amministrazione Comunale delibera entro il 30 Novembre di ogni anno, la ripartizione dei contributi per le società in regola con la presentazione della documentazione prevista nell'Art. 10 del presente regolamento, dandone comunicazione alle stesse per la liquidazione a consuntivo.

ART. 10

Liquidazione Contributo

1 Ai fini della liquidazione del contributo le Società beneficiarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare la seguente documentazione a pena di esclusione dal contributo stesso:

A) Attività agonistica (Associazioni affiliate alle Federazioni)

1) conto consuntivo delle entrate e delle uscite riferito all'annata sportiva conclusasi. Alla voce "Entrate" dovrà risultare, tra l'altro, l'entità dei contributi concessi da altri Enti o soggetti pubblici e privati, ed ogni altra entrata a qualsiasi titolo;

2) relazione tecnico-sportiva, per ogni settore di attività, che illustri dettagliatamente l'attività svolta, la partecipazione a campionati e manifestazioni ed i risultati conseguiti.

1 - Ai fini della liquidazione del contributo le Società beneficiarie, entro il 31 Gennaio di ogni anno, devono presentare la seguente documentazione a pena di esclusione dal contributo stesso:

Detta relazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società sportiva dovrà recare il visto della Federazione od Ente di promozione d'appartenenza con l'attestazione che l'attività è stata realmente svolta e portata a termine;

3) fotocopia delle ricevute di versamenti riferite ad affiliazioni, tesseramento, iscrizioni a campionati o gare.

B) Centri di Addestramento e di Avviamento allo Sport

- 1) conto consuntivo delle entrate e delle uscite riferito all'annata sportiva conclusasi dal quale risulti alla voce "Entrate" quanto specificato al precedente punto 1;
- 2) dettagliata ed analitica relazione sulla conduzione e gestione del Centro di Addestramento sottoscritta dal legale rappresentante. Detta relazione dovrà recare il visto, con l'attestazione, che l'attività è stata portata regolarmente a termine secondo il programma presentato, apposto dalla competente Federazione Sportiva o dall'Ente di promozione sportiva di appartenenza;
- 3) spese documentate (fatture) sostenute per l'equipaggiamento e per l'acquisto di attrezzature sportive; spese documentate (ricevute di versamento) sostenute per il tesseramento e l'affiliazione;
- 4) documenti ed attestazioni che l'ufficio competente richiederà, per verificare l'effettiva frequenza dei minori ai CAS, secondo le procedure di controllo ritenute più idonee.
- 5) il bonus, in presenza di accertate e particolari situazioni di difficoltà economica da parte della famiglia richiedente, potrà essere esteso fino alla concorrenza del 50% del costo mensile di partecipazione al CAS, fermo restando che la rimanente quota graverà sull'Associazione sportiva convenzionata.

ART. 11

Contributi Straordinari

1 - L'Amministrazione Comunale può sovvenzionare parzialmente o integralmente, mediante deliberazione della Giunta Comunale, progetti e manifestazioni sportive di rilevanza sociale o iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle potenzialità turistiche del Comune proposti da organizzazioni a struttura associativa, non rientranti fra quelli ammessi a contributo ordinario, da comitati organizzati senza finalità speculative e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), così come disciplinate dalle leggi in vigore, aventi sede anche fuori Comune, ma che interessino le Comunità amministrare.

A tale scopo verrà utilizzato uno specifico capitolo di spesa previsto nel Bilancio Comunale.

ART. 12

Presentazione delle Domande per i contributi straordinari

1 - La domanda dovrà essere presentata all'Amministrazione in carta semplice sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante, con l'indicazione della manifestazione, iniziativa o progetto per cui si chiede il sostegno finanziario ed allegando il programma della manifestazione, la data di svolgimento della stessa, nonché il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite.

2 - Le domande di contributo straordinario si possono effettuare in qualsiasi periodo dell'anno e non oltre sette giorni dalla manifestazione.

ART. 13

Patrocinio

- 1 - La Giunta Comunale, presa in esame la documentazione di cui all'Art. 12 - comma 1° - potrà decidere di patrocinare la manifestazione e concedere il relativo finanziamento impegnando la somma sul competente capitolo di bilancio con delibera e liquidando la stessa dopo l'effettuazione della manifestazione ed a presentazione di rendiconto così come per i contributi ordinari.
- 2 - La liquidazione del contributo avverrà con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione del contributo ove tale spesa sia inferiore a quella preventivata.
- 3 - Le iniziative ammesse al contributo dovranno essere adeguatamente divulgate e pubblicizzate, con la specificazione che esse si svolgono con il patrocinio del Comune di Valderice.

ART. 14

Entità del Contributo

- 1 - L'Amministrazione Comunale, con propria deliberazione, può inoltre concedere ad Enti, Associazioni, Comitati e Gruppi Sportivi vantaggi economici finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

ART. 15

Natura del Vantaggio Economico

- 1 - Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

- concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- concessione in uso di beni mobili (attrezzature sportive, ecc.);
- l'attribuzione di beni quali: coppe, medaglie, targhe, deplianti, manifesti, ecc.

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo a tariffa agevolata:

- attività sportive gestite dal Comune;
 - vigilanza, custodia, assistenza ai beni e agli impianti concessi in uso per la durata delle Manifestazioni;
- 2 - Troverà in ogni caso puntuale applicazione lo speciale regolamento comunale per l'uso dei beni comunali.

ART. 16

Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale

- 1 - Per beneficiare del godimento di un bene comunale dovrà essere inoltrata apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che s'intende fare del bene precisando ogni elemento utile che giustifichi il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) degli scopi istitutivi dell'Associazione, Gruppo, Comitato, ecc.
- 2 - La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale, che potrà revocarla in qualsiasi momento, e dovrà risultare da regolare disciplinare d'uso, non richiesto soltanto in caso di utilizzo occasionale del bene, riconsegnando al Comune il bene nello stesso stato in cui è stato consegnato.
- 3 - In ogni caso dovrà essere assicurato il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia).

4 - Sarà cura della Giunta Comunale disciplinare nei provvedimenti di concessione o di atti relativi all'approvazione delle tariffe, la funzione di un servizio senza corrispettivo o a carattere agevolato.

ART. 17
Pubblicazione annuale

1 - Annualmente l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la trasparenza degli atti, provvederà alla pubblicazione all'Albo Comunale, per trenta giorni consecutivi, dell'elenco dei soggetti beneficiari di contributi specificando i seguenti elementi:

- a) generalità dei soggetti beneficiari;
- b) codice fiscale;
- c) finalità del contributo;
- d) entità dell'intervento finanziario;
- e) estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento.

Il presente verbale salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Marano Francesca

Il Segretario Generale
F.to Dott. Di Giovanni Gian Paolo

Il Consigliere anziano
F.to Parrinello Giuseppe

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
*è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1) modificato art. 127 – comma 21 – L.R. N. 17
del 28/12/2004;

timbro

Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale _____
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44,
pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al
_____ come previsto dall'art. 11, così come successivamente modificato dall'art. 127 –
comma 21 – L.R. N. 17 del 28/12/2004;

a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ;
- dall'atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla residenza Comunale, li _____

Per copia conforme ad uso amministrativo

Il Segretario Generale